COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI
(PROVINCIA DI SIENA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE
DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE
ESTETICA
TATUAGGIO E *PIERCING*

Approvato con Delibera C.C. num. **21** del **26/05/2008** modificato con Delibera **del C.C. n. 28 del 13/04/2010**

Indice

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Principi generali
Art. 4 - Forma di impresa per l'esercizio dell'attività

Titolo II
ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

Art. 5 - Requisiti
Art. 6 - Abilitazione all'esercizio dell'attività
Art. 7 - Contenuti della Denuncia di Inizio Attività e delle comunicazioni
Art. 8 - Esercizio dell'attività
Art. 9 - Forme speciali di esercizio

Titolo III
ATTIVITA' DI ESTETICA

Art. 10 - Requisiti
Art. 11 - Abilitazione all'esercizio dell'attività
Art. 12 - Contenuti della Denuncia di Inizio Attività e delle comunicazioni
Art. 13 - Esercizio dell'attività
Art. 14 - Forme speciali di esercizio

Titolo IV
ATTIVITA' DI TATUAGGIO E *PIERCING*

Art. 15 - Requisiti
Art. 16 - Abilitazione all'esercizio dell'attività
Art. 17 - Contenuti della Denuncia di Inizio Attività e delle comunicazioni
Art. 18 - Esercizio dell'attività

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Provvedimenti inibitori delle attività ed ipotesi di decadenza dei titoli abilitativi
Art. 20 - Sanzioni
Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

Allegato A
Attività professionale di acconciatore
Requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature

Allegato B
Note tecniche generali per l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore

Allegato C
Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per :
   a. **attività di acconciatore**, l'attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba nonché ogni altro servizio inerente o complementare (art. 2 della Legge 17 agosto 2005, n. 174). Le imprese di acconciatore, oltre ai trattamenti ed ai servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
   b. **attività di estetica**, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli in estetismi presenti. Nelle attività di estetica vengono ricompresse anche le attività di onicotecnica così come individuate dal D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R;
   c. **attività di tatuaggio**, l'attività di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intrademica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni (L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int.);
   d. **attività di *piercing***, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma e fattura (L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int.).
3. Ai fini del presente Regolamento, si richiamano le seguenti definizioni:
   a. **abilitazione professionale o qualifica professionale**, il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale, per l'esercizio professionale delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e *piercing*;
   b. **requisiti igienico sanitari, strutturali e di sicurezza**, dei locali, degli impianti e delle attrezzature i requisiti per l'esercizio delle attività di acconciatore, di cui all'allegato A) ed i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico sanitari di cui al D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R "*Regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2004, n. 28*" per le attività di estetica, tatuaggi e *piercing*.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle imprese che svolgono in forma imprenditoriale, anche a titolo gratuito, ed ovunque tale attività sia esercitata - in luogo pubblico o privato - le attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e *piercing*, siano esse ditte individuali o società.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma precedente, è vietato in forma itinerante o di posteggio.
3. Il presente Regolamento non si applica alle attività di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica.
4. E' altresì vietata la redazione e la prescrizione di diete, in quanto tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.

Art. 3 - Principi generali

1. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:
   a. principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", nonché di recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e succ. mod. ed int. ;
   b. principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui alla sopra richiamata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int., al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" ed alla legge

29 marzo 2003 n. 229 "*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001*";

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:
   a. nel Titolo V della Costituzione "*Le Regioni, le Province, i Comuni*"
   b. nel D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*" convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40
   c. nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 "*Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131*"
   d. nel D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e succ. mod. ed int., relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive
   e. nella Legge 8 agosto 1985, n. 443 "*Legge-quadro per l'artigianato*" e succ. mod. ed int.
   f. nella Legge 17 agosto 2005, n. 174 " *Disciplina dell'attività di acconciatore* "
   g. nella Legge 14 febbraio 1963 n. 161 "*Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini*" e succ. mod. ed int.
   h. nella L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int. nonché nel D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R *"Regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)"*
   i. nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e succ. mod. ed int.
   j. nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. ed int. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*"
   k. L.R. 20 gennaio 1995, n. 9 e succ. mod. ed int. "*Disposizioni in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*"
3. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalle Leggi o dai Regolamenti, è fondato sul principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione .
4. In ogni caso si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia e, ove applicabili, le disposizioni contenute negli allegati tecnici.
5. I professionisti privati garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento nell'ambito dell'attività di consulenza e supporto tecnico alle imprese ed al cittadino mediante la predisposizione di planimetrie e delle relazioni tecniche e descrittive previste dai successivi articoli.
6. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, nazionale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale e regionale.
7. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica.
8. Sono comunque fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico ed ambientale prescritte da diverse disposizioni normative e le altre norme applicabili, anche ove non espressamente richiamate dal presente Regolamento.

Art. 4 - Forma di impresa per l'esercizio dell'attività

1. Le attività di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133), se trattasi di impresa artigiana.
2. Il titolare, i soci, gli addetti devono essere in possesso dell'abilitazione professionale o della qualifica professionale nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni nazionali e/o Regionali e dal vigente Regolamento.

Titolo II
ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

Art. 5 - Requisiti

1. Lo svolgimento dell'attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
   a. requisiti morali, (con riferimento alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 "*Disposizioni contro la mafia*" e succ. mod. ed int. e D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e succ. mod. ed int. "*Disposizioni attuative della Legge 17 gennaio 1994, n. 4 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia*"), da parte:
      - del titolare dell'impresa individuale
      - di tutti i soci della società in nome collettivo
      - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice
      - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'Art. 3, comma 3, lettera b) della Legge n. 443/1985, come modificata dalla Legge n. 133/1997
      - di tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione nelle società di capitali
   b. abilitazione professionale di cui all'Art. 3 della Legge n. 174/2005, da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale
   c. disponibilità di locali sede di attività, compatibili sotto l'aspetto:
      - urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario
      - dell'agibilità all'uso di cui trattasi,
      - dei requisiti definiti nell'Allegato A) del presente Regolamento
   d. rispetto delle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore, di cui agli allegati B) e C) del presente Regolamento
   e. rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento
   f. titolo abilitativo di cui al successivo Art. 6

Art. 6 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'avvio dell'attività, il trasferimento di sede e le modifiche, variazioni o adeguamenti dei locali sede dell'attività di acconciatore, sono effettuati previa Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata al Comune competente.
2. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Attività, completa e regolare.
3. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
5. Il subingresso senza modifiche dei locali è soggetto a comunicazione da parte del subentrante nella quale devono essere dichiarati il trasferimento dell'attività ed il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività stessa.
6. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, al Comune competente , è comunque effettuata:
   - entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività
   - entro un anno dalla morte del titolare
7. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'Art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
8. Le altre variazioni (legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, ecc.), sono soggette a comunicazione al Comune competente da effettuarsi entro 60 giorni dal loro verificarsi e non implicano la presentazione di una nuova Denuncia di Inizio Attività.
9. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta a comunicazione al Comune competente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività.

Art. 7 - Contenuti della Denuncia di Inizio Attività e delle comunicazioni

1. La Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 6, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il Servizio competente, deve contenere:
   a. i dati anagrafici del dichiarante;
   b. i dati dell'impresa;
   c. la dichiarazione a firma dell'interessato, attestante:
      - il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 174/2005da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa in materia;
      - il possesso dei requisiti morali;
      - l'eventuale iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane;
      - l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
      - la disponibilità dei locali sede dell'attività in possesso della necessaria compatibilità urbanistica-edilizia ed igienico-sanitaria e della agibilità all'uso di cui trattasi, nonché dei requisiti strutturali e di sicurezza, di cui all'allegato A) del presente Regolamento;
      - l'indicazione delle caratteristiche dei locali, con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno e/o piani superiori), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati al pubblico);
      - il rispetto delle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi, di cui all'allegato B) e C) del presente Regolamento;
      - il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento.
   d. Nella denuncia deve inoltre essere indicato se:
      - nel medesimo esercizio si intende esercitare l'attività di estetica;
      - i trattamenti e servizi resi dall'acconciatore sono svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e succ. mod. ed int. ;
      - si intende procede alla vendita alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti i trattamenti e i servizi effettuati;
2. Alla Denuncia deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
   - planimetria in scala adeguata dei locali, con indicazione della posizione delle attrezzature e degli arredi e con specifica indicazione dei rapporti aereo-illuminanti e delle altezze dei singoli vani, redatta da tecnico abilitato;
   - relazione tecnica e relazione descrittiva (anche contenute nel medesimo documento) a firma congiunta del tecnico abilitato e dell'interessato.
3. Il servizio abilitato a ricevere la Dia effettua un primo controllo su quanto dichiarato procedendo ad eventuali verifiche presso altri uffici o servizi con riferimento al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività.
4. La Denuncia di Inizio Attività completa e regolare viene trasmessa in copia all'Azienda Sanitaria competente per le attività istituzionali di vigilanza e controllo, nonché agli altri organi abilitati alle predette funzioni. La Denuncia di Inizio Attività non comporta il pagamento di diritti sanitari.
5. La Denuncia di Inizio Attività priva anche di uno solo degli elementi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), o della documentazione indicata, è irricevibile e come tale inidonea a produrre gli effetti abilitativi per l'esercizio dell'attività.
6. Le comunicazioni previste all'art. 6 per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, per variazioni e per cessazione dell'attività, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il Servizio competente devono contenere:
   <u>per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda:</u>
   - gli elementi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
   <u>per variazioni all'esercizio dell'attività:</u>
   - gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'indicazione degli elementi oggetto di modifica.
   <u>per la cessazione dell'attività:</u>
   - gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'indicazione della data di cessazione dell'attività.
7. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella Denuncia di Inizio Attività spetta anche ai competenti organi di vigilanza, in sede di controllo dell'attività, e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia, e:

- *qualora emergano irregolarità sanabili* (si intendono le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative), l'organo di vigilanza procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell'attività a seconda delle circostanze;
- *qualora emergano irregolarità non direttamente sanabili* (si intendono non direttamente sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare soltanto mediante l'attivazione di ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza, salve le competenze circa l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Comune delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Procura di eventuali diversi reati sostanziali e, ove occorra, procede alla proposta di eventuale ordinanza di adeguamento, con o senza sospensione dell'attività, o cessazione dell'attività a seconda delle circostanze.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di acconciatore deve svolgersi nel rispetto e sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli allegati A), B) e C) del presente Regolamento. Non sono comprese nelle attività di acconciatore, e dunque non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona ma unicamente la produzione di un bene commerciale.
2. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti i trattamenti e i servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e succ. mod. ed int. nonché dalla normativa regionale disciplinante la materia del Commercio in sede fissa.
3. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 della Legge n. 174/2005. A tal fine le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla Legge.
4. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici prestazioni di manicure e pedicure. Tali attività accessorie devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto nell'allegato A) nonchè nelle disposizioni igieniche di cui agli allegati B) e C) .
5. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore hanno l'obbligo di:
   a. esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, il titolo abilitativo (D.I.A., comunicazione, ecc.) di cui al presente Regolamento, nonché eventuali integrazioni o modificazioni presentate al competente Servizio comunale;
   b. esporre in modo ben visibile, all'interno del locale ove si esercita l'attività, le tariffe delle prestazioni praticate;
   c. rendere noto al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale facoltativo giorno di chiusura per riposo settimanale, secondo le modalità stabilite ed i termini definiti con apposita Ordinanza Sindacale;
   d. gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.
6. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetica anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Art. 9 – Forme speciali di esercizio

1. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore :
   - nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme e negli altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con amministrazioni pubbliche;
   - presso gli ospedali, case di cura e ricoveri e centri per anziani e disabili, enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere palestre, nonché presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o a favore di ammalati, oppure in occasione di particolari ricorrenze (matrimoni o altri analoghi eventi).
2. L'attività di acconciatore, nei casi di cui al comma precedente, deve essere esercitata da personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette fattispecie devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in

apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile.

2 L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:

a. i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio dell'attività;
b. i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio;
c. deve essere utilizzata una superficie complessiva per l'attività non superiore al 35% della superficie utile lorda dell'immobile ovvero non superiore a 30 mq. ;
d. i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dal presente Regolamento;
e. sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.

4 . L'attività di acconciatore può essere altresì svolta presso la sede designata dal committente. In tale caso i locali individuati devono disporre di un servizio igienico-sanitario e gli strumenti utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile. Sono fatte salve le norme comportamentali ed i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, di cui al presente Regolamento.

Titolo III
ATTIVITA' DI ESTETICA

Art. 10 - Requisiti

1. Lo svolgimento dell'attività di estetica è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
   a. requisiti morali, (con riferimento alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 "*Disposizioni contro la mafia*" e succ. mod. ed int. e D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e succ. mod. ed int. "*Disposizioni attuative della Legge 17 gennaio 1994, n. 4 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia*"), da parte:
      - del titolare dell'impresa individuale;
      - di tutti i soci della società in nome collettivo;
      - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
      - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3, comma 3, lettera a. della Legge n. 443/1985, come modificata dalla Legge n. 133/1997;
      - di tutti coloro che hanno potere di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
   b. qualifica professionale di estetista di cui alla L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int., da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa regionale;
   c. disponibilità dei locali sede dell'attività compatibili sotto l'aspetto urbanistico-edilizio nonché della agibilità all'uso di cui trattasi, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari definiti dal D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R "*Regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2004, n. 28*";
   d. rispetto dei requisiti gestionali di cui Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R;
   e. rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa in materia e dal presente Regolamento;
   f. titolo abilitativo di cui al successivo art. 11.

Art. 11 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività, il trasferimento di sede e le modifiche, variazioni o adeguamenti dei locali sede dell'attività di estetica, sono effettuati previa Denuncia di Inizio Attività al Comune competente.
2. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Attività, completa e regolare.
3. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso senza modifiche del locale è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti soggettivi. La comunicazione di subingresso, da presentarsi al Comune competente prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:
   - entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività;
   - entro un anno dalla morte del titolare;
5. In caso di subingresso per causa di morte la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Le altre variazioni (legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, ecc.), sono soggette a comunicazione al Comune competente, da effettuarsi entro 60 giorni e non implicano la presentazione di una nuova Denuncia di Inizio Attività.
7. La cessazione dell'attività di estetica è soggetta a comunicazione al Comune competente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività.

Art. 12 - Contenuti della Denuncia di Inizio Attività e delle comunicazioni

1. La Denuncia di Inizio Attività prevista all'art. 11, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il Servizio competente, deve contenere:
   a. i dati anagrafici del dichiarante;
   b. i dati dell'impresa;

c. la dichiarazione a firma dell'interessato, attestante:
   - il possesso della qualifica professionale di estetista di cui di cui alla L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int. da parte da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa regionale;
   - il possesso dei requisiti morali;
   - l'eventuale iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane;
   - l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
   - la disponibilità dei locali sede dell'attività in possesso della necessaria compatibilità urbanistica-edilizia e della agibilità all'uso di cui trattasi nonché il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per le attività di estetica definiti con il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R;
   - l'indicazione delle caratteristiche dei locali, con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno e/o piani superiori), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati al pubblico);
   - il rispetto dei requisiti gestionali di cui Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R;
   - il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Regolamento.

d. Nella denuncia deve inoltre essere indicato se:
   - nel medesimo esercizio si intende esercitare l'attività professionale di acconciatore o le attività di tatuaggio e *piercing*;
   - i trattamenti e servizi resi dall'estetista sono svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e succ. mod. ed int.;
   - si intende procede alla vendita alla propria clientela di prodotti strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

2. Alla Denuncia deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
   - planimetria in scala adeguata dei locali, con indicazione della posizione delle attrezzature e degli arredi e con specifica indicazione dei rapporti aereo-illuminanti e delle altezze dei singoli vani, redatta da tecnico abilitato;
   - relazione tecnica e relazione descrittiva (anche contenute nel medesimo documento) a firma congiunta del tecnico abilitato e dell'interessato.
3. Il servizio abilitato a ricevere la Dia effettua un primo controllo su quanto dichiarato procedendo ad eventuali verifiche presso altri uffici o servizi con riferimento al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività.
4. La Denuncia di Inizio Attività, regolare e completa, viene trasmessa in copia all'Azienda Sanitaria competente per le attività istituzionali di vigilanza e controllo. La Denuncia di Inizio Attività non comporta il pagamento di diritti sanitari.
5. La Denuncia di Inizio Attività priva anche di uno solo degli elementi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) o della documentazione indicata, è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
6. Le comunicazioni previste all'art. 11 , per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, per variazioni e per cessazione dell'attività, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il Servizio competente, devono contenere:
   <u>per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'impresa:</u>
   - gli elementi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
   <u>per variazioni all'esercizio dell'attività:</u>
   - gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'indicazione degli elementi oggetto di modifica;
   <u>per la cessazione dell'attività:</u>
   - gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'indicazione della data di cessazione dell'attività.
7. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella Denuncia di Inizio Attività spetta anche ai competenti organi di vigilanza , in sede di controllo dell'attività, e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia, e:
   - qualora emergano *irregolarità sanabili* (si intendono le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative), l'organo di vigilanza

procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell'attività a seconda delle circostanze;

- qualora emergano *irregolarità non direttamente sanabili* (si intendono non indirettamente sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare soltanto mediante l'attivazione di ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza, salve le competenze circa l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Comune delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Procura di eventuali diversi reati sostanziali e ove occorre, procede alla proposta di eventuale Ordinanza di adeguamento, con o senza sospensione dell'attività, o cessazione dell'attività, a seconda delle circostanze.

Art. 13 - Esercizio dell'attività

1. Le imprese esercenti l'attività di estetica possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int. A tal fine le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla Legge.
2. Le attrezzature utilizzabili per l'esercizio dell'attività di estetica, con l'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, sono indicate nell'elenco di cui all'allegato A) del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R.
3. Alle imprese esercenti l'attività di estetica che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti i trattamenti e le prestazioni effettuate, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e succ. mod. ed int. nonché dalla normativa regionale disciplinante la materia del Commercio in sede fissa.
4. Le imprese esercenti l'attività di estetica hanno l'obbligo di:
   a. esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, il titolo abilitativo (D.I.A. , comunicazione, ecc.) di cui al presente Regolamento, nonché eventuali integrazioni o modificazioni presentate al competente Servizio comunale;
   b. esporre in modo ben visibile, all'interno del locale dove si esercita l'attività, le tariffe delle prestazioni praticate;
   c. rendere noto al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno facoltativo di chiusura per riposo settimanale, secondo le modalità stabilite ed i termini definiti con apposita ordinanza sindacale;
   d. tenere a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio;
   e. tenere debitamente aggiornato il fascicolo d'esercizio secondo i contenuti e termini di cui al Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R, al fine di una efficace ed uniforme attività di controllo.
5. L'attività professionale di estetica può essere svolta unitamente a quella professionale di acconciatore, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Art. 14 – Forme speciali di esercizio

1. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che si adeguino ai requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico sanitari di cui al Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R.
2. Gli operatori addetti allo svolgimento delle attività di estetica devono essere in possesso della qualifica professionale di cui alla L.R. 28/2004 e succ. mod. ed int.
3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
4. L'attività di estetica può essere svolta anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:

a. i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio dell'attività;
b. i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio;
c. i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dal Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R.;
d. deve essere utilizzata una superficie complessiva per l'attività non superiore al 35% della superficie utile lorda dell'immobile ovvero non superiore a 30 mq. ;
e. sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.

5. L'attività di estetica può essere altresì svolta presso la sede designata dal committente. In tale caso i locali individuati devono disporre di un servizio igienico-sanitario. Sono fatte salve le norme gestionali ed i requisiti minimi igienico-sanitari e di sicurezza, prescritti dal Regolamento Regionale.

Titolo IV
ATTIVITA' DI TATUAGGIO E *PIERCING*

Art. 15 - Requisiti

1. Lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e *piercing* è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
   a. requisiti morali, (con riferimento alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 "*Disposizioni contro la mafia*" e succ. mod. ed int. e D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e succ. mod. ed int. "*Disposizioni attuative della Legge 17 gennaio 1994, n. 4 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia*"), da parte:
      - del titolare dell'impresa individuale;
      - di tutti i soci della società in nome collettivo;
      - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
      - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3, comma 3, lettera a. della Legge n. 443/1985, come modificata dalla Legge n. 133/1997;
      - di tutti coloro che hanno potere di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
   b. qualifica di tecnico qualificato in percing o tatuaggio di cui alla L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int. , da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa regionale;
   c. disponibilità dei locali sede dell'attività compatibili sotto l'aspetto urbanistico-edilizio nonché della agibilità all'uso di cui trattasi, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari definiti dal D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R "*Regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2004, n. 28*";
   d. rispetto dei requisiti gestionali di cui Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R;
   e. rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa in materia e dal presente Regolamento;
   f. titolo abilitativo di cui al successivo art. 16.
2. E' vietato eseguire tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare, ai minori di anni 14.
3. E' comunque vietato eseguire tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare ai minori di anni diciotto, senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo i modi, termini e contenuti di cui al Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R.
4. Nello svolgimento dell'attività è fatto obbligo del rispetto dei requisiti gestionali dettati dal Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R.

Art. 16 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività, il trasferimento di sede e le modifiche, variazioni o adeguamenti dei locali sede dell'attività di estetica, sono effettuati previa Denuncia di Inizio Attività al Comune competente.
2. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Attività, completa e regolare.
3. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente, o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso senza modifiche del locale è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti soggettivi.
5. La comunicazione di subingresso, da presentarsi al Comune competente prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:
   - entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività
   - entro un anno dalla morte del titolare
6. In caso di subingresso per causa di morte la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

7. Le altre variazioni (legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, ecc.), sono soggette a comunicazione al Comune competente, da effettuarsi entro 60 giorni e non implicano la presentazione di una nuova Denuncia di Inizio Attività.
8. La cessazione dell'attività di tatuaggio e *piercing* è soggetta a comunicazione al Comune competente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività.

Art. 17 - Contenuti della Denuncia di Inizio Attività e delle comunicazioni

1. La Denuncia di Inizio Attività prevista all'art. 16, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il Servizio competente, deve contenere:
   a. i dati anagrafici del dichiarante;
   b. i dati dell'impresa;
   c. la dichiarazione a firma dell'interessato, attestante:
   d. il possesso della qualifica professionale di cui di cui alla L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int. da parte da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa regionale;
   e. il possesso dei requisiti morali;
   f. l'eventuale iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane;
   g. l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
   h. la disponibilità dei locali sede dell'attività in possesso della necessaria compatibilità urbanistica-edilizia e della agibilità all'uso di cui trattasi nonché il possesso dei requisiti minimi strutturali, ed igienico-sanitari per le attività di estetica definiti con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R;
   i. l'indicazione delle caratteristiche dei locali, con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno e/o piani superiori), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati al pubblico);
   j. il rispetto dei requisiti gestionali di cui Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R;
   k. il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa in materia, nonché dal presente Regolamento.
2. Nella denuncia deve essere indicato se nel medesimo esercizio si intende esercitare l'attività di estetica.
3. Il servizio abilitato a ricevere la Dia effettua un primo controllo su quanto dichiarato procedendo ad eventuali verifiche presso altri uffici o servizi con riferimento al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività.
4. Alla Denuncia deve essere allegata la seguente documentazione:
   - planimetria in scala adeguata dei locali, con indicazione della posizione delle attrezzature e degli arredi e con specifica indicazione dei rapporti aereo-illuminanti e delle altezze dei singoli vani, redatta da tecnico abilitato;
   - relazione tecnica e relazione descrittiva (anche contenute nel medesimo documento) a firma congiunta del tecnico abilitato e dell'interessato.
5. La Denuncia di Inizio Attività, regolare e completa, viene trasmessa in copia all'Azienda Sanitaria competente per le attività istituzionali di vigilanza e controllo. La Denuncia di Inizio Attività non comporta il pagamento di diritti sanitari.
6. La Denuncia di Inizio Attività priva anche di uno solo degli elementi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) o della documentazione indicata, è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
7. Le comunicazioni previste all'art. 16, per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, per variazioni e per cessazione dell'attività, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso il Servizio competente, devono contenere:
   per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'impresa:
   - gli elementi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
   per variazioni all'esercizio dell'attività:
   - gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'indicazione degli elementi oggetto di modifica;
   per la cessazione dell'attività:
   - gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'indicazione della data di cessazione dell'attività.
8. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella Denuncia di Inizio Attività spetta anche ai competenti organi di vigilanza, in sede di controllo dell'attività, e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia, e:

- qualora emergano *irregolarità sanabili* (si intendono le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative), l'organo di vigilanza procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell'attività a seconda delle circostanze;
- qualora emergano *irregolarità non direttamente sanabili* (si intendono non indirettamente sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare soltanto mediante l'attivazione di ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza, salve le competenze circa l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Comune delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Procura di eventuali diversi reati sostanziali e ove occorre, procede alla proposta di eventuale Ordinanza di adeguamento, con o senza sospensione dell'attività, o cessazione dell'attività, a seconda delle circostanze.

Art. 18 - Esercizio dell'attività

1. Le imprese esercenti l'attività di tatuaggio e *piercing* possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso della qualifica di tecnico qualificato in *piercing* o tatuaggio di cui alla L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int. A tal fine le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla Legge.
6. Le attrezzature utilizzabili per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e *piercing*, sono indicate negli elenchi di cui agli allegati B) e C) del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R.
7. Le imprese esercenti l'attività di tatuaggio e *piercing* hanno l'obbligo di:
   a. esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, il titolo abilitativo (D.I.A. , comunicazione, ecc.) di cui al presente Regolamento, nonché eventuali integrazioni o modificazioni presentate al competente Servizio comunale;
   b. esporre in modo ben visibile, all'interno del locale dove si esercita l'attività, le tariffe delle prestazioni praticate;
   c. rendere noto al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno facoltativo di chiusura per riposo settimanale, secondo le modalità stabilite ed i termini definiti con apposita ordinanza sindacale;
   d. osservare le disposizioni dettate dalla normativa regionale in materia di informativa e consenso, sulle operazioni e trattamenti ;
   e. tenere debitamente aggiornato il fascicolo d'esercizio secondo i contenuti e termini di cui al Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R, al fine di una efficace ed uniforme attività di controllo.
8. L'attività di tatuaggio e *piercing* può essere svolta unitamente a quella di estetica, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari di cui alla normativa regionale vigente in materia. Viene fatto salvo il possesso della qualifica professionale specifica e del titolo abilitativo.

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Provvedimenti inibitori delle attività ed ipotesi di decadenza dei titoli abilitativi

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui alla normativa nazionale e regionale ed ai rispettivi regolamenti attuativi, nonché in ordine alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. L'Azienda U.S.L. esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
3. Nel caso di esercizio delle attività di cui presente Regolamento in assenza dello specifico titolo abilitativo, l'Autorità Comunale competente ordina l'immediata chiusura dell'esercizio.
4. Nel caso in cui venga accertata la mancanza o il venir meno dei requisiti strutturali, igienico-sanitari o gestionali a cui è subordinato l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento, ne viene data immediata comunicazione all'Autorità Comunale competente, la quale procede:
   - ad adottare il provvedimento di diffida nei confronti del titolare dell'attività ad adeguarsi e del caso, a disporre la sospensione dell'attività, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 180 giorni per il ripristino;
   - a disporre la chiusura dell'esercizio in caso di difetto di ottemperanza alla diffida entro il termine assegnato, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.
5. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la decadenza del titolo abilitativo e la chiusura dell'attività, opera nei casi di *dichiarazioni* mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. ed int.

Art. 20 - Sanzioni

1. Alle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7*bis* del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, 267 e succ. mod. ed int. , per un importo da Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.
2. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella L.R. 28 dicembre 2000, n. 81 e succ. mod. ed int. nonché nel Regolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative.

Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte degli organi competenti e della pubblicazione nelle forme e modi previsti dallo Statuto Comunale.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i previgenti Regolamenti Comunali in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile.

3. Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali sede dell'attività di cui all'allegato A) del presente Regolamento non si applicano agli esercizi di acconciatore già autorizzati o abilitati, anche a seguito di subingresso, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo che non intervengano modifiche o variazioni significative dei locali conseguenti a ristrutturazione degli stessi.

4. I titolari delle attività di cui al comma precedente, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono invece adeguarsi ,nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed attenersi:
   a. ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all'allegato A) del presente Regolamento;
   b. alle disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi e gestionali e di igiene personale degli addetti di cui all'allegato B) e C), con particolare riferimento alla pratica della sterilizzazione e disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso e alla dotazione di tutte le attrezzature e gli arredi in esso indicati in relazione al tipo di attività.

5. Coloro che alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R (10 novembre 2007) , esercitano l'attività di estetica, hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti minimi strutturali definiti dagli artt. da 1 a 23 del Regolamento Regionale, entro il termine di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale stesso.

6. Per le restanti attività di cui alla L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e succ. mod. ed int. gli obblighi di adeguamento ed i termini sono definiti dalle disposizioni di cui alla L.R. 28/2004 ed al Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007 , n. 47/R a cui viene fatto rinvio.

7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina di cui alla normativa nazionale e regionale in materia nonché ai rispettivi regolamenti e provvedimenti attuativi.

Allegato A

ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Caratteristiche generali

I locali di esercizio delle attività di cui al presente regolamento devono rispettare le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale nonché, ove espressamente non richiamate o derogate da questo, gli Indirizzi Tecnici di Igiene Edilizia per i Locali e gli Ambienti di Lavoro approvati dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana 18 dicembre 2002, n. 7225.
Tali requisiti non si applicano per locali già autorizzati e nel caso di subingresso senza modifiche.
Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.
La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie dei locali di lavoro e attesa

Il locale deve disporre di una superficie utile (*superficie calpestabile al lordo degli arredi*) proporzionata alle postazioni di lavoro alle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq. 3.
Per il lavaggio invece dovrà essere prevista una superficie minima di mq. 2.
La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre a quella operativa, di minimo mq. 3 attrezzata con posti a sedere.
Nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq. 6.
Ogni locale operativo dovrà disporre in ogni caso, di una superficie minima secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e comunque non inferiore a mq. 9.

Altezza minima

Gli ambienti operativi devono avere un'altezza non inferiore a mt 2,70.
Quando il numero degli addetti è superiore a 5 unità, gli ambienti operativi devono avere altezza media non inferiore a 3 mt (D. L.gs. 08/04/2008, N. 81). L'altezza utile minima non deve comunque essere inferiore a mt. 2.

Illuminazione

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Dirigenziale della Regione Toscana 18 dicembre 2002, n. 7225 e dal Regolamento Edilizio Comunale in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro.
Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
Nei locali di attesa, quando separati dal locale principale, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380).

Areazione

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Dirigenziale della Regione Toscana 18.12.2002, n. 7225, dal Regolamento Edilizio Comunale in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro e dall'art. 9 del D.P.R. 303/1956. In alternativa, è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, non disattivabili e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 9 del D.P.R. 303/1956 e alle norme UNI 10339.
Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

In base alla tipologia della lavorazione e alla conseguente valutazione dei rischi (art. 4 D.Lgs. 626/1994) l'esercizio dovrà essere dotato di idoneo impianto per il ricambio d'aria dimensionato al volume dell'ambiente stesso.
Va comunque rispettato il disposto degli artt. 19 e 20 del D.P.R. 303/1956 separando le lavorazioni che espongono i lavoratori ad agenti nocivi e adottando idonei provvedimenti.

Pareti
Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile, disinfettabile fino all'altezza di mt. 2,00 dal pavimento.
Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di mt. 2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili.

Pavimenti
I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucciolevoli.

Superfici di lavoro/appoggio
Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Poltrone per la rasatura della barba
Le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con asciugamani monouso, sapone a *dispenser*.
L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.

Lavatesta
Per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili.
Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere mantenuto costantemente pulito.
Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote. Per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali
I lavoratori devono disporre di servizi igienici e lavabi separati per uomini e donne.
Quando questo sia impossibile a causa di vincoli urbanistici, architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, é ammesso l'uso promiscuo (art. 39 D.P.R. 303/1956 e succ. mod. ed art. 16 – comma 10 – D.Lgs. 242/1996).
I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti.

Dotazioni funzionali minime
Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale asciugamani monouso, sapone a *dispenser*.

Antibagno
Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o apposito antibagno.
L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.
Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non inerente lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza
Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza utile netta di almeno mt. 2,40.

Superficie
Poiché l'attività di acconciatore si distingue da altre forme di artigianato di servizio o dal commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n. 236/1989, in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.
Pertanto anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.
Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale.

Areazione
I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0,40.
Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata non disattivabile in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente.

Pareti e Pavimenti
Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per mt. 2,00 di altezza.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali
L'ambiente di lavoro dell'acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito per : prodotti cosmetici, materiali vari in uso dall'esercizio, prodotti e attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca.
Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria.
Il ripostiglio inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime
Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate per consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio.
Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi, entrambi apribili a pedale.

Altezza
Il ripostiglio deve avere un'altezza utile media di almeno mt. 2,40.

Superficie
Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq. 2,00 per contenere le dotazioni minime sopra indicate.

Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Areazione
Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.
Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm. 30 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Pareti e Pavimenti
Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per mt. 2,00 di altezza.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali
Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 – comma 11 – D.Lgs. 626/1994 e succ. mod. ed int. e dall'art. 16 – comma 11 – D.Lgs. 242/1996, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di acconciatore deve prevedere una zona adibita a spogliatoio individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato.
Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.
I lavoratori devono avere a disposizione posti separati per riporre gli indumenti di lavoro distintamente dagli abiti civili.
Gli armadietti (se presenti) dovranno avere dimensioni sufficienti per consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale.
L'antibagno e/o il ripostiglio possono essere usati come spogliatoio, a condizione che questi dispongano di apposita superficie libera e sufficiente a tale scopo.

Superficie spogliatoio
I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità commisurata al numero di maestranze presenti e devono consentire di riporre gli indumenti di lavoro separatamente dagli indumenti privati. Ciascun lavoratore ha diritto di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Altezza
L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a mt. 2,40.

Areazione
L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata non disattivabile.
La superficie minima finestrata apribile per l'aerazione naturale o l'impianto di ventilazione per l'areazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico.

Pareti
Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile di mt. 2,00 di altezza.
Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a mt. 2,00, con una luce minima di cm. 30.
Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi almeno a cm. 30 prima del soffitto, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

Pavimenti

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

CABINA MANICURE/PEDICURE

Caratteristiche generali
L'attività di manicure e pedicure deve disporre di un vano o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione.
Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di mt. 2,00 ed aperta nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm. 30.
La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina. Può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

Superficie
La cabina adibita alle attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq. 3, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di acconciatore, relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

Altezza
Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure deve disporre di un'altezza utile media non inferiore a mt. 3,00 come per il locale principale.

Aerazione ed illuminazione
L'ambiente adibito alle attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per il locale principale di lavoro.
La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata.
Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina. Nei locali dove si sviluppano vapori di solventi vanno intraprese misure conseguenti alla valutazione del rischio (art. 4 D.Lgs. 626/1994 e succ. mod. ed int.).

Dotazioni funzionali minime
La cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi:
- lavabo con acqua corrente calda e fredda
- distributore di sapone a *dispenser*
- distributore di asciugamani monouso
- contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile.

Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché tale poltrona sia funzionalmente servita delle dotazioni funzionali di cui sopra.

Pareti
Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per mt. 2,00 di altezza.

Pavimenti
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

Allegato B

NOTE TECNICHE GENERALI
PER L' ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale.

2. Gli esercizi devono essere corredati di un impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

3. Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere progettati in conformità alla NORMA UNI 10339/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale e della normativa in materia di Inquinamento Acustico, a tutela del vicinato.

4. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente allegato si applicano le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e della normativa generale in materia di Igiene del Lavoro.

5. Fermo restando tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi in ordine ai requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente le attività di acconciatore di estetica, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. La superficie operativa minima per le attività di acconciatore ed estetista resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e deve, altresì, rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività, anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.

6. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche, agli impianti idrici e agli impianti termici si applicano le normative tecniche di settore.

7. Le superfici finestrate utilizzate per l'illuminazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore a cm. 80. Le superfici finestrate apribili utilizzate per l'aerazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti.

8. I rinvii al Regolamento Edilizio Comunale s'intendono riferiti sia a quello vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sia ad eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente Regolamento per la disciplina dell'attività professionale di acconciatore.

Allegato C

DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE

LOCALI, ARREDI E IMPIANTI

Pavimenti
Si raccomanda di eseguire la pulizia mediante spazzatura ad umido o con l'impiego di apparecchi aspirapolvere preferibilmente con filtro ad acqua.
Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante.

Pareti
Devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante.

Arredi
Rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni antistatici apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti a completo riciclo o di semplice trattamento termico dell'aria)
Deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di evitare la contaminazione da legionella.

Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose)
Deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

Rasoi
Devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. L'impugnatura del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavata con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Forbici per il taglio dei capelli
Dopo ogni prestazione devono essere lavate e sterilizzate.

Tosatrici
Dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere anche a disinfettare le lame spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio in bombolette spray.

Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure
Viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati e sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo.
Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

Strumenti che non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal colore, impugnature o supporti costruiti con parti in materiale plastico)

Dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati e disinfettati.

Biancheria

Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione.
Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90 °C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60 °C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature. In questo caso si raccomanda di aggiungere apposito disinfettante per la biancheria.

Varie

L'applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.
Il prelievo di creme dai contenitori deve esser eseguito con apposite spatole monouso. Le matite emostatiche devono essere monouso.
Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso, devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire con impedimento di una sua fuoriuscita accidentale.
Procedure obbligatorie per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso.

Sterilizzazione

Con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi, patogeni e non patogeni ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni microorganismi sopravvivono in ambienti ostili nell'attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
Per le esigenze igienico-sanitarie inerenti alle attività di acconciatore la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore, secco od umido, mediante l'impiego dei seguenti apparecchi:

a) AUTOCLAVE - produce calore umido sotto forma di vapor d'acqua in pressione (schema operativo tipo: vapor d'acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l'apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire la sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione con danni termici minori agli strumenti.

b) STUFA A SECCO - produce calore secco (schema operativo tipo: temperatura a 170° C nella camera di sterilizzazione per 2 ore).

c) APPARECCHIO STERILIZZATORE A SFERE DI QUARZO - in una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo viene raggiunta una temperatura di circa 240° C che consente in pochi secondi di sterilizzare uno strumento di metallo che venga inserito tra le sfere di quarzo.

Gli apparecchi denominati autoclave e stufa a secco possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro mentre l'impiego dello sterilizzatore a sfere di quarzo é limitato alla sterilizzazione di singoli strumenti e purché di piccole dimensioni oppure quando è essenziale garantire la sterilizzazione della sola parte operativa dello strumento (punta) che viene perciò inserita nelle sfere di quarzo.
In quest'ultimo caso l'operatore dovrà sempre tenere presente di non aver sterilizzato l'impugnatura dello strumento.

Disinfezione ad alto livello

Con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni fatta eccezione per quelli che si trovino sotto forma di spora.
Trattasi del tipo di disinfezione prescritta nel precedente punto b) e dovrebbe essere eseguita soltanto sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

La disinfezione ad alto livello può essere infatti ottenuta anch'essa con il calore (ad es. bollitura in acqua per due ore) ma nell'ambito delle attività soggette a questo regolamento si può far ricorso ad una disinfezione per via chimica immergendo gli oggetti in soluzioni acquose disinfettanti in vendita già pronte o da allestire al momento.

Procedure da seguire per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello

1) FASI COMUNI PRELIMINARI IN ENTRAMBI I TRATTAMENTI
   a) Prima Fase: immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.
   b) Seconda Fase: lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
   c) Terza Fase: sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.

2) STERILIZZAZIONE

   Gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio.

   Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave o in stufa a calore secco è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico.

   Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene.

   Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello, (anche espositori con lampade germicida a raggi ultravioletti) avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

   Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili regolarmente in commercio.

   Quando invece si utilizza un apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello ed a tal fine potranno essere utilizzati gli espositori con lampade germicida, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

   Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

3) DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO.

   Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredati di lampade germicida a raggi ultravioletti.

   Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti delle tre fasi

comuni preliminari descritte al precedente punto 1), uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.

IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI

Abbigliamento

Durante il lavoro gli operatori devono indossare vesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia.
Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.

Igiene delle mani

Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie, purché personale.
Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi.
Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.
Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:

a. all'inizio ed al termine del turno lavorativo
b. dopo l'uso dei servizi igienici
c. prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente
d. dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

Le mani del lavoratore devono essere sempre protette durante l'uso di prodotti chimici aggressivi quali saponi, detergenti, shampoo, cosmetici, ecc.
In tutte le lavorazioni che prevedono l'impiego di prodotti contenente agenti chimici pericolosi (vedasi documento di valutazione dei rischi) dovranno essere adottati idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) recanti marcatura CE per il rischio specifico (guanti, mascherine, ecc).